



COMUNE di  
FIORENZUOLA D'ARDA  
(Provincia di Piacenza)

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

SERVIZI EDUCATIVI

Piazza S. Giovanni, 2 – 29017 – Fiorenzuola d'Arda (PC)

■ 0523 – 989.317/318/320 ☎ 0523 – 982.680

e-mail: [pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it](mailto:pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it)

Prot. n.

48415

Fiorenzuola d'Arda,

23/12/2025

### OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia

Visto il D.Lgs 16 aprile 1994 n.297, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Vista la legge 28 marzo 2003 n.53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Visto il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 13 dicembre 2001, n.489, recante: “Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico”;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 19 febbraio 2004 ,n.59, recante: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L.28 marzo 2003, n.53” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005 ,n.76, recante: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L.28 marzo 2003, n.53” e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 :”Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Visto l’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

Visto il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07.08.2012, n.135;

Vista la legge 13 novembre 2023, n. 159 :”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

Visto l’art.34 della Costituzione che testualmente recita:

- 1) la scuola è aperta a tutti.
- 2) L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- 3) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli

studi.

4) La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la circolare ministeriale n. 100847 del 17/12/2025 con oggetto: **“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027”**;

### **RENDE NOTO**

In applicazione delle norme prima richiamate:

1) Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto anno età (compiuti entro il **31/12/2026**) al sedicesimo anno di età (compiuti entro il **31/12/2026**). Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo fino al compimento del diciottesimo anno di età.


2) Ha assolto l'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primaria, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità

3) Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n.89/2009, testualmente dispone: “Possono , altresì , essere iscritti alla Scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento” (**30/04/2027**).

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune([www.comune.fiorenzuola.pc.it](http://www.comune.fiorenzuola.pc.it)).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA  
FAMIGLIA



(dott.ssa Sabina Dordoni)